



*Prefettura di Siena*

Prefettura Siena  
Prot. Ingresso del 03/02/2020  
Numero: **0003331**  
Classifica: 253.47



Prot. n. 3331/art. 28 T.U.L.P.S. Area I

**VISTA** l'istanza con la quale il **sig. Francesco PIANIGIANI**, nato a Firenze il 23 maggio 1994 e residente a Siena, in strada Cassia Sud n. 186, codice fiscale PNG FNC 94E23 D612V ha chiesto, in qualità di legale rappresentante della società PIANIGIANI ROTTAMI S.r.l., avente sede legale in Siena, località Renaccio, strada di Ribucciano n. 1, 3, 5, 7, il rinnovo della licenza ai sensi dell'articolo 28 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per la detenzione, trasformazione e vendita di materiale ferroso già appartenente alle Forze Armate;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dall'interessato, attestante che :

- la suindicata Impresa è regolarmente iscritta al n. 00655510527 del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Siena;
- la medesima non è stata cancellata e non ha in atto procedure di liquidazione, fallimentari o di concordato preventivo;
- il certificato di prevenzione incendi prot. n. 9946 è stato rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena con scadenza attestazione di rinnovo il 29 agosto 2022;

**ATTESO** che il legale rappresentante della predetta Società ha comunicato che:

- il quantitativo di materiale ferroso (autoveicoli in disuso, strutture ferrose di ogni genere e dimensione, armamenti vari ) che potrà essere stoccato per la successiva lavorazione sarà di 1.000 tonnellate annue massime;
- tutto il materiale ferroso verrà preventivamente bonificato e successivamente subirà una riduzione volumetrica per la successiva vendita ad aziende utilizzatrici di rottame di ferro;
- l'ubicazione dell'impianto è situata presso la sede di Siena, località Renaccio, strada di Ribucciano, n. 3, che ha una superficie di 40.000 mq., di cui 10.000 mq. coperti;

**VISTA** la nota Divisione P.A.S.I. Cat. A/1.20 della Questura di Siena, pervenuta in data 29 gennaio 2020;

**ESPERITO** ogni ulteriore accertamento istruttorio;

**VISTI** gli articoli 28 e 32 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, così come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, con il quale è stata disposta la validità biennale delle licenze in argomento, nonché gli articoli 34, 35,



## *Prefettura di Siena*

36 e 37 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635;

**VISTE** le circolari del Ministero dell'Interno n. 10.245/12982(40)6, n. 559/C.14000-12982(40)6 e n. 020483, rispettivamente del 2 febbraio 1983, 30 agosto 1997 e 2 settembre 1997;

**VISTE** le circolari del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/3418-10100(1) del 7 marzo 2006, n. 557/PAS/U/012164/10900(27)9 del 24/06/2011 e n. 557/PAS/U/002657/10179(33) del 23 febbraio 2018;

### **A U T O R I Z Z A**

Il **sig. Francesco PIANIGIANI**, sopra meglio generalizzato, a detenere, trasformare e vendere il materiale ferroso già appartenuto alle Forze Armate nella quantità massima annua sopra indicata;

Tutto il materiale in questione – identificativo delle forze di polizia, sia ad ordinamento civile che militare, e dei Corpi di polizia locale – dovrà essere detenuto nel locale sito in Siena, località Renaccio, strada di Ribucciano n. 3;

E' fatto obbligo, al titolare della presente autorizzazione, di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ed in particolare i seguenti ulteriori obblighi e prescrizioni:

1. tenere il registro delle operazioni giornaliere di cui all'articolo 35 del T.U.L.P.S. vidimato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza (articolo 16 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.) ed esibirlo ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza e della Polizia Giudiziaria;
2. assicurare la completezza e puntualità delle iscrizioni ed annotazioni nel registro delle operazioni di cui al precedente punto 1;
3. vendere il materiale di provenienza militare solo dopo l'avvenuta demolizione dello stesso;
4. assicurare l'adeguata custodia del materiale, con adeguate misure antifurto;
5. denunciare immediatamente al locale organo di polizia il furto, la distruzione o la perdita dei materiali di cui è autorizzata la detenzione a scopo di trasformazione e vendita;
6. richiedere preventivamente a questa Prefettura la variazione della presente licenza qualora, nel periodo di tempo ricompreso nella medesima, dovesse





## *Prefettura di Siena*

ravvisarsi la necessità di detenere quantità superiori a quelle sopra riportate.

La presente autorizzazione, **è rinnovata fino al 5 febbraio 2022** ed è valida esclusivamente per il locale suindicato, non può essere ceduta a terzi e potrà essere nuovamente rinnovata, previo accertamento della permanenza dei requisiti soggettivi stabiliti dalla normativa vigente in materia, a seguito di istanza del titolare della licenza, da produrre a questa Prefettura almeno 30 giorni prima della sua scadenza; potrà essere revocata per abuso, per inosservanza delle prescrizioni in essa contenute o per motivi di ordine e sicurezza pubblica; alla cessazione dell'attività, la stessa dovrà essere riconsegnata a questo Ufficio.

*Siena, data del protocollo*



IL DIRIGENTE DELL'AREA I  
IL CAPO DI GABINETTO  
Arancio

*gd*

